



# Marche agricole

Confagricoltura Unione Provinciale Agricoltori - Ancona

Notiziario mensile per gli agricoltori marchigiani

Anno LXI - n.1 - Ancona Gennaio 2015

## ... tanto tuonò che piovve la Commissione CE demolisce la proposta del Piano di Sviluppo Rurale Marche 2014 – 2020

... così, sembra, avesse detto Socrate a Santippe dopo una accesa discussione... che cosa piovve? Chi ha interesse vada a scoprirlo. Ma torniamo a noi, la Commissione CE con lettera del 16 dicembre 2014 rinvia alla nostra Regione, tramite l'ambasciatore italiano presso la UE, la proposta del PSR Marche 2014 – 2020, demolendolo letteralmente! 687 osservazioni, che non lasciano spazio a dubbi. Vi riporto solamente la prima: "La principale carenza del PSR della Regione Marche è da ascrivere alla mancanza di un orientamento specifico. La dispersione della dotazione

finanziaria limitata senza una definizione delle priorità in termini di fabbisogni selezionati e senza un orientamento specifico comporta il rischio di generare un basso impatto e di non conseguire gli obiettivi previsti dal Fondo di sviluppo rurale". Ci dispiace evidenziarlo, ma lo avevamo detto!

A nulla sono serviti tutti i documenti prodotti da Agrinsieme nonché tutti gli incontri al quale si è partecipato: chi doveva decidere non ha deciso; chi doveva scrivere non ha ascoltato. Nelle osservazioni quindi, che, ripeto, sono 687 la parola d'ordine più ricorrente è

### SOMMARIO

#### APERTURA

- ...tanto tuonò che piovve pag. 1,2

#### ECONOMICO

- Ristrutturazione e riconversione vigneti pag. 3,4

- Fitofarmaci pag. 5-13

- SUINMARCHE O.P. (inserto) pag. 7-10

- Energie rinnovabili pag. 14,15

#### LAVORO

-Manodopera agricola pag. 16

#### SICUREZZA SUL LAVORO

- Memento pag. 16

[www.anconaconfagricoltura.it](http://www.anconaconfagricoltura.it)  
[www.confagricoltura.it](http://www.confagricoltura.it)

#### Dir. Resp. Alessandro Alessandrini

- Viale Trieste, 24 - Jesi
- Ideazione grafica e impaginazione: Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Stampa: Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Notiziario edito dall'U.P.A. di Ancona
- Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale -70% - Aut. GIPA/C/AN/03/2013
- Aut. Trib. Ancona n° 37/1949-1952
- Registro Nazionale della Stampa n. p. 8351



# VERSO IL PSR 2014 2020 PER UNO SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO

semplificazione; spesso “si ricorda alla Regione Marche che deve essere evitata l’inutile moltiplicazione delle operazioni (vedi azioni ndr) quando esse possono essere riunite...”. Sovente, soprattutto per quanto riguarda le cosiddette “Azioni” a superficie viene ribadito che lo scopo delle stesse sia quello di “favorire” e di “non porre limiti”. Proseguendo nella lettura dei rilievi effettuati, negli stessi si sottolinea che le scelte regionali non sono adeguatamente giustificate, in quanto è del tutto evidente la discrepanza tra la valutazione ex-ante dell’analisi socio economica e le conclusioni delle analisi SWOT (pianificazione strategica). Ora che la frittata è fatta, sarà necessario correre ai ripari, in tutta fretta, evitando di complicare ulteriormente il PSR, trasformandolo in un busto di gesso. La scelta di entrare troppo nei dettagli si è trasformata in un boomerang in quanto la Commissione ora ne chiede il conto, punto per punto. Era sufficiente fare un’analisi

semplice delle necessità dell’agricoltura marchigiana e disegnarne una cornice entro la quale muoversi: tutte cose già dette e scritte ma cadute nel vuoto. Inutile “sgolarsi” che era assurdo scrivere nel PSR, ad esempio, di quanti metri dovesse essere la chioma di una siepe o il tipo di stabulazione dei bovini per l’indennità compensativa... che cosa

si sarebbe dovuto in seguito scrivere nei bandi successivi? Il colore degli occhi delle vacche?

Ora, mi auguro di sbagliarmi, immagino che assisteremo ad uno scarica barile di responsabilità, dove la colpa non sarà certamente attribuita né a chi ha deciso né a chi ha scritto, e purtroppo (mi auguro di nuovo di sbagliarmi) giungeremo alla stesura di un mostro giuridico riproducendo, in peggio, quanto successo nella passata programmazione.

A meno che, con uno scatto di reni improvviso, non si rimetta tutto in discussione e si inizi a fare in poco tempo quello che non si è voluto fare in un anno. Speriamo che sia così, ma l’aria della canzoncina del film Dumbo di Walt Disney “... ne ho viste tante da raccontar, giammai gli elefanti volar...” mi fa pensar male!

*Alessandro Alessandrini*



# Ristrutturazione e riconversione dei vigneti 2014 - 2018

La Giunta della Regione Marche in data 27/01/2014 ha emanato la D.G.R. n. 62 avente per oggetto: **Reg. (UE) n. 1308/2013, art 46 - Decreto MIPAAF n. 15938 del 20 dicembre 2013, articolo 1 - Approvazione disposizioni regionali di attuazione della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti 2014 - 2018**

## Beneficiari

persona fisica o giuridica che conduce superfici vitate o detiene diritti di reimpianto e presenta domanda di aiuto, responsabile dell'esecuzione delle operazioni e destinatario dell'aiuto.

## Campagna vitivinicola

campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e termine il 31 luglio dell'anno successivo.

## Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

interventi da realizzare su superfici dell'azienda a qualsiasi titolo condotta e della quale ne sia comprovabile il legittimo possesso, riguardanti opere di:

- riconversione varietale (realizzabile mediante il reimpianto o il sovrainnesto);
- r i s t r u t t u r a z i o n e (realizzabile mediante il reimpianto e diversa collocazione).

Gli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti possono comprendere anche le operazioni di estirpazione di superfici vitate

## Finalità

pervengano almeno ad una delle

seguenti finalità:

- adeguare la produzione alle esigenze del mercato;
- ridurre i costi di produzione attraverso una progressiva sostituzione dei vigneti con nuovi vigneti che consentano l'ottenimento di materia prima di buona qualità a prezzi remunerativi per il viticoltore;
- favorire azioni volte ad incentivare la riconversione varietale dei vigneti con impiego di varietà ritenute di maggior pregio enologico o commerciale nonché il reimpianto con razionali forme di allevamento e sesti d'impianto atti a migliorare la qualità e l'identità del prodotto ed a consentire, ove possibile, la meccanizzazione, parziale o totale, delle principali operazioni colturali.

## Ambito di applicazione e durata della misura

Il regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui alle presenti disposizioni si applica ai vigneti che producono uva da vino sull'intero territorio regionale limitatamente alle aree delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a DOP e IGP delle Marche.

La misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti e le relative disposizioni applicative regionali adottate con il presente atto sono valide a partire dalla campagna 2013/2014 fino alla campagna 2017/2018, salva diversa futura disposizione comunitaria o ministeriale.

## Superficie minima



La superficie oggetto degli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti minima am-messa nelle Marche è fissata in 0,5 ettari.

## Soggetti ammissibili al sostegno comunitario

**Impresa singola od associata in possesso del requisito di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile**, nonché titolare di Partita IVA ed iscritto alla Camera di Commercio, un diritto reale di:

- proprietà;
- usufrutto;
- un contratto di affitto scritto e registrato con scadenza posteriore al termine di scadenza per la realizzazione dell'intervento di ristrutturazione e riconversione;
- un atto di conferimento ad una cooperativa di conduzione.

Inoltre il richiedente deve trovarsi almeno in una delle seguenti condizioni:

- essere in possesso di valida autorizzazione al reimpianto;
- essere in possesso di valido diritto di reimpianto;
- aver avviato la procedura di acquisizione di diritto di reimpianto anticipato;
- avere avviato la procedura di acquisizione del diritto di

reimpianto con estirpazione di propria superficie vitata o aver presentato richiesta di concessione di diritti di impianto della riserva regionale.

### Azioni ammissibili

Riconversione varietale, che consiste:

- nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
- nel sovrinnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo.

Ristrutturazione, che consiste:

- nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
- nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto sulla stessa particella ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite;

Miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti,

- attraverso operazioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento. E' esclusa l'ordinaria manutenzione.

### Principi generali

il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può essere erogato soltanto nelle seguenti forme:

- compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti alla esecuzione della misura;
- contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione.

La compensazione della perdita di reddito può ammontare fino al 100% della perdita e assumere una delle seguenti forme:

- autorizzazione alla coesistenza di vite vecchie e nuove per un periodo determinato non superiore ai tre anni. L'estirpazione della superficie vitata deve essere effettuata entro la fine della terza campagna successiva a quella dell'impianto.
- **compensazione** finanziaria calcolata sulla base di criteri definiti dal decreto direttoriale del 8 marzo 2012 n. 2862, che comunque non può superare l'importo massimo complessivo di € 3.000,00 per ettaro.

### Definizione dei costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti

I costi analitici di riferimento sono contenuti nel prezzario regionale con edizione annuale, alla sezione n. 23. "OPERE AGRICOLE E FORESTALI", consultabile sul sito [www.operepubbliche.marche.it](http://www.operepubbliche.marche.it).

### Perdite di reddito

La perdita di reddito è determinata in € 1.700,00 per ettaro all'anno; verrà erogata in un'unica soluzione ed è riconosciuta:

- per due anni, nel caso in cui ci sia una mancata produzione dei vigneti dovuta ad interventi di estirpazione e reimpianto, per complessivi € 1.700,00 ad ettaro;
- per un anno nel caso in cui ci sia una mancata produzione dei vigneti dovuta ad interventi di sovrinnesto, per complessivi € 850,00 ad ettaro.

### Sostegno concedibile

Tenuto conto dell'analisi dei costi e della stima del mancato reddito vengono definiti i seguenti contributi massimi ad ettaro per singola azione ammissibile

riportata nella apposita TABELLA.

### Impegni e obblighi dei beneficiari

I beneficiari del sostegno alla riconversione e ristrutturazione delle superfici vitate devono rispettare i seguenti obblighi:

- debbono realizzare gli interventi secondo le presenti disposizioni;
- non possono variare la destinazione d'uso, e quindi estirpare per almeno 10 anni a partire dalla data di accertamento finale di regolare esecuzione dei lavori;
- sono tenuti a rispettare nella loro azienda i criteri di gestione obbligatoria e le buone condizioni agronomiche e ambientali;

### Presentazione delle domande - Termini e modalità

Ai sensi del DM le modalità applicative della misura, ivi comprese quelle per la presentazione delle domande, le procedure di controllo e la gestione del flusso delle informazioni, sono definite da AGEA Coordinamento e da OP AGEA, d'intesa con le Regioni e le Province autonome.

La domanda di aiuto viene presentata ad OP AGEA, responsabile dell'erogazione del contributo, secondo le modalità operative stabilite da AGEA Coordinamento con propria circolare ACIU.2008.1497 del 17/10/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Le domande di aiuto sono presentate entro il termine fissato da OP AGEA nelle proprie istruzioni operative annuali di attuazione della misura, cui si rinvia.

# FITOFARMACI: USO SOSTENIBILE ovvero il P.A.N. Piano di Azione Nazionale

## Controllo Funzionale/ Taratura delle Macchine per la Distribuzione dei Prodotti Fitosanitari

Con DDPF 282/CSI del 24/07/2014 la Regione Marche ha stabilito le disposizioni procedurali per l'attivazione del servizio di controllo funzionale/taratura delle macchine irroratrici così come previsto del D.lgs. 150 del 14/08/2012 e dal Piano di Azione Nazionale per l'Uso Sostenibile dei Prodotti Fitosanitari - PAN approvato con D.M. 22/01/2014.

Gli Utilizzatori Professionali di macchine per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, cioè coloro che utilizzano i prodotti fitosanitari nell'ambito dell'attività professionale, compresi gli operatori, i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo che in altri settori, devono obbligatoriamente effettuare il **controllo funzionale periodico delle macchine irroratrici presso Centri Prova riconosciuti e autorizzati dalle Regioni e dalle Province Autonome.**

**Entro il 26/11/2016 devono essere sottoposte a controllo funzionale almeno una volta le seguenti attrezzature per uso professionale, utilizzate sia in ambito agricolo che extra-agricolo:**

a) Macchine irroratrici per la distribuzione su un piano verticale (es. trattamenti su colture arboree)

- irroratrici aero-assistite (a

polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga);

- irroratrici a polverizzazione per pressione senza ventilatore;
- dispositivi di distribuzione a lunga gittata e con ugelli a movimento oscillatorio automatico;
- cannoni;
- irroratrici scavallanti;
- irroratrici a tunnel con e senza sistema di recupero.

b) Macchine irroratrici per la distribuzione su un piano orizzontale (es. trattamenti alle colture erbacee)

- irroratrici a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga con o senza manica d'aria con
- barre di distribuzione di lunghezza superiore a 3 metri;
- cannoni;
- dispositivi di distribuzione a lunga gittata orizzontale con ugelli a movimento oscillatorio automatico;
- irroratrici per il diserbo localizzato del sottofila delle colture arboree non dotate di schermatura;
- irroratrici abbinata alle seminatrici (distribuzione sotto forma di miscela fitoiatrica liquida).

c) Macchine irroratrici e attrezzature impiegate per i trattamenti alle colture protette

- irroratrici o attrezzature fisse o componenti di impianti fissi all'interno delle serre, quali fogger fissi e
- barre carrellate. Per tali attrezzature il controllo verrà



eseguito in loco da personale appartenente ai

- centri di revisione autorizzati, utilizzando le apposite attrezzature mobili;
- attrezzature funzionanti senza l'operatore (fogger mobili);
- irroratrici portate dall'operatore, quali fogger, lance, irroratrici spalleggiate a motore, con ventilatore, irroratrici a ultra basso volume;
- irroratrici mobili quali cannoni, irroratrici con barra di distribuzione anche di lunghezza inferiore a 3 metri e irroratrici aereo-assistite a polverizzazione per pressione, pneumatica o centrifuga.

**Sono esonerate dai controlli funzionali periodici obbligatori le seguenti attrezzature:**

- irroratrici portatili e spalleggiate, azionate dall'operatore, con serbatoio in pressione o dotate di pompante a leva manuale;
- irroratrici spalleggiate a motore prive di ventilatore, quando non utilizzate per trattamenti su colture protette.

Eseguito il controllo funzionale, il Centro Prova rilascia un

attestato dal quale risulta che **l'attrezzatura rispetta i requisiti di funzionalità previsti e sulla macchina viene apposto un adesivo con riportato l'identificativo del Centro Prova ed il numero del controllo** (Documento 9 allegato alla DGR 282/CSI).

Successivamente al 26/11/2016, potranno essere impiegati solo i mezzi ad uso professionale che abbiano superato i test di verifica. **Una volta effettuato il primo controllo le verifiche dovranno essere ripetute ogni 5 anni fino al 31 dicembre 2020 e successivamente ogni 3 anni. Le attrezzature nuove, acquistate dopo il 26 novembre 2011, sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto.**

Una differente tempistica per l'esecuzione dei controlli funzionali è prevista per le seguenti categorie:

- **Per le attrezzature destinate ad attività in conto terzi il primo controllo andava effettuato entro il 26 novembre 2014 e l'intervallo tra i controlli successivi non deve superare i 2 anni.**

- Le irroratrici nuove sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 2 anni dalla data di acquisto.

- Le macchine utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie, nonché per quelle montate su aeromobili, il controllo funzionale deve essere effettuato almeno una volta all'anno.

**Oltre al controllo funzionale è prevista la periodica esecuzione della regolazione/taratura delle macchine irroratrici che può essere eseguita direttamente dall'utilizzatore professionale (obbligatoria) o presso i centri**

**di prova (volontaria).**

**La regolazione o taratura obbligatoria**, che deve essere eseguita periodicamente dall'utilizzatore professionale aziendale, ha lo scopo di adattare l'attrezzatura alle specifiche realtà colturali aziendali e di definire il corretto volume di miscela da distribuire, tenuto conto delle indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari ed ha validità massima di un anno.

**I dati della regolazione devono essere allegati al registro dei trattamenti che ogni azienda deve redigere o annotati sul registro stesso, con riferimento alle attrezzature impiegate, la data di esecuzione della regolazione e i volumi di irrorazione utilizzati per le principali tipologie colturali.**

Le attrezzature devono essere sottoposte, da parte dell'utilizzatore professionale, a controlli tecnici periodici e a manutenzione, per quanto riguarda almeno i seguenti aspetti:

- la verifica di eventuali lesioni o perdite di componenti della macchina;
- la funzionalità del circuito idraulico e del manometro;
- la funzionalità degli ugelli e dei dispositivi anti-goccia;
- la pulizia dei filtri e degli ugelli;
- la verifica dell'integrità delle protezioni della macchina, ad esempio del giunto cardanico e della griglia di protezione del ventilatore (quando presenti).

La regolazione o taratura strumentale dell'irroratrice (volontaria) può essere eseguita presso i Centri Prova autorizzati. Tale operazione è da considerarsi sostitutiva della regolazione precedente e in questo caso la validità massima è di 5 anni.

I principali parametri operativi dell'irroratrice sui quali è possibile intervenire con la regolazione/taratura strumentale, tutti strettamente correlati tra loro, sono:

- volume di distribuzione;
- tipo di ugello;
- portata dell'ugello;
- portata (rapporto di trasmissione ventilatore e inclinazione delle pale) e direzione dell'aria generata dal ventilatore (posizione dei deflettori se presenti);
- pressione di esercizio;
- altezza di lavoro (solo per le barre irroratrici);
- velocità di avanzamento (rapporto di trasmissione e numero di giri motore della trattrice).

Al termine delle operazioni di regolazione/taratura, il Centro Prova rilascia al proprietario/possessore della macchina irroratrice un documento nel quale vengono riportate il Centro Prova e il tecnico che ha effettuato la regolazione o taratura, la data, gli elementi identificativi della macchina irroratrice e i parametri operativi oggetto della regolazione. Vengono, altresì, riportate le modalità operative più idonee per la corretta esecuzione dei trattamenti sulle principali tipologie di colture, tenendo conto dei principali tipi di intervento effettuati in azienda. La regolazione/taratura della macchina irroratrice, per essere considerata effettuata, dovrà essere realizzata sull'ipotesi di almeno due colture o fasi fenologiche della stessa coltura. Per maggiori approfondimenti sull'argomento rivolgersi agli Uffici della Confagricoltura Ancona oppure visualizzare il sito web

<http://agricoltura.regione.marche.it/AreeTematiche/IRRORATRICICONTROLLOETARATURA.aspx>



## Il benessere degli animali e gli arricchimenti ambientali: binomio imprescindibile

Dal primo gennaio 2013 è pienamente in vigore la normativa sul "benessere animale" e tutti gli allevamenti che ancora non rispettano quanto previsto dal legislatore per migliorare il benessere dei suini allevati si dovranno rapidamente adeguare. In tutta la serie di decreti e direttive si ribadisce l'obbligo della presenza di arricchimenti ambientali negli allevamenti come mezzo per consentire l'espressione del comportamento esplorativo innato dell'animale, riconoscendone gli effetti positivi sullo stato di benessere complessivo.

Gli arricchimenti ambientali dovranno trovarsi sia nei box dei suini in accrescimento sia in quelli di scrofe e scrofette.

### Lo stress

È possibile definirlo come una situazione vissuta dall'animale con la presenza di almeno un fattore che compromette l'idonea condizione fisiologica e produttiva - sottolineiamo produttiva - quindi con nocimento per l'allevatore. Parte di questi fattori sono le limitazioni di movimento, il sovraffollamento, le lotte per la gerarchia, il microclima, l'igiene dell'ambiente; va ricordato che anche un cattivo rapporto con gli operatori di stalla può essere fonte di stress.

Lo stato di stress prolungato porta a squilibri ormonali, quali eccesso di corticosteroidi che si ripercuotono sullo stato immunitario, sulle capacità

riproduttive e sulle crescite.

In allevamento il benessere è proporzionale al livello di adattamento che gli animali hanno per l'ambiente nel quale sono costretti a vivere.

Se manca questo adattamento vi sarà sofferenza con incidenza negativa sull'equilibrio fisiologico e immunologico dell'animale e probabili riduzioni delle prestazioni produttive.

In particolare, le limitazioni alla socializzazione con impossibilità di vita di gruppo o anche di scelta del sottogruppo col quale interagire porta a squilibri delle dinamiche gerarchiche.

Un'aggravante è l'impossibilità di sottrarsi a minacce che l'animale può avere soprattutto negli ambienti sovraffollati.

L'inserimento nei box di materiali stimolanti la manifestazione dei comportamenti innati dei suini aiuta a ridurre i comportamenti

aggressivi.

Attualmente nelle porcilaie non troviamo soluzioni idonee a garantire l'espressione del comportamento esplorativo del suino.

Questo porta gli animali a sviluppare uno stato di stress con manifestazioni comportamentali alterate, come le stereotipie, o ad indirizzare il proprio interesse verso gli altri suini del gruppo con sviluppo di forme di aggressività. Frequenti e dannose conseguenze della frustrazione, dovuta ad un ambiente privo di stimoli, sono l'incremento dell'incidenza delle morsicature alle estremità, quali coda e orecchie, e degli atteggiamenti di "belly nosing".

Quali arricchimenti ambientali ?

Alcune ricerche scientifiche hanno confrontato differenti materiali individuando come preferiti dai suini quelli





grufolabili, masticabili, ingeribili e odorosi.

La paglia è tra i migliori substrati che riassumono tali caratteristiche, comunque anche altri materiali sono risultati idonei per suini di differenti età. Tra questi troviamo la torba, la sabbia e i trucioli di legno.

Il rischio legato all'utilizzo di tali arricchimenti in allevamenti con pavimentazione grigliata è l'ostruzione dei sistemi di pulizia dei reflui.

Materiali alternativi che avviassero a questo problema sono stati studiati e catene o oggetti in gomma sono anche utilizzati in allevamento ma, sebbene attraggano gli animali e li tengano impegnati, non rientrano nell'elenco proposto dalla norma comunitaria (ripresa dal D.L. del 7 luglio 2011 n. 122) in relazione alla necessità di poter far espletare l'attività esplorativa e grufolativa degli animali e non sembrano efficaci quanto la paglia nel far diminuire l'aggressività.

La paglia e i materiali grufolabili

La paglia utilizzata come lettiera è il materiale di arricchimento più studiato e, probabilmente, il più diffuso in allevamento.

La paglia migliora le condizioni ambientali delle zone di riposo dei suini e può essere grufolata, masticata e ingerita.

Oltre a essere ottimale quando distribuita sul pavimento, la paglia sembra avere effetti positivi sulla riduzione dell'aggressività anche in rastrelliere agganciate al muro. Questo modo di somministrazione, pur non soddisfacendo le esigenze di grufolamento del suino allo stesso modo della lettiera, è compatibile con la pavimentazione fessurata dei box, non provocando o riducendo drasticamente le ostruzioni al deflusso dei liquami.

I materiali che si potrebbero utilizzare come lettiera, in alternativa alla paglia, potrebbero avere dalla loro costi inferiori qualora ci fossero ottimali opportunità al loro recupero.

La segatura, per esempio, si consuma rapidamente a causa

del calpestio e della veloce dispersione.

Spesso questi materiali alternativi evidenziano problemi ancor maggiori della paglia in relazione alla compatibilità con la pavimentazione fessurata e al deflusso delle deiezioni.

### Gli oggetti più adatti

Quando non è possibile utilizzare la paglia si dovrà ricorrere a soluzioni alternative che, se fossero oggetti non consumabili o non grufolabili quali catene, corde, oggetti di plastica, spesso non possono essere impiegati quali unici arricchimenti ambientali.

Se gli oggetti sono masticabili e manipolabili dai suini saranno più attrattivi.

Oggetti come trottole o palle a terra stimolano poco gli animali che le trascurano dopo poco tempo.

Questi ultimi hanno il vantaggio di durare nel tempo, ma dovrebbero essere usati quando in allevamento troviamo anche materiale grufolabile.

Altro manufatto utilizzabile è rappresentato dai mattoni di cotto che risultano economici e danno la possibilità ai suini di morsicarli con un certo interesse.

Gli oggetti appesi ad altezza del grugno richiamano maggiormente l'attenzione.

Qualora l'oggetto appeso fosse rappresentato da corde, magari con nodi ad altezza della testa, l'efficacia risulterebbe sicuramente maggiore.

I suini sono distratti da questo materiale che è masticabile, andrà sostituito spesso perché si consuma in fretta, circa ogni due settimane, ma il costo unitario



non è elevato.

Altra soluzione non troppo onerosa è data dai tronchetti in legno sospesi.

Dovranno essere impiegate essenze di legno morbido per evitare schegge pericolose e dare la possibilità agli animali di

masticarlo con soddisfazione.

I tempi di durata sono brevi, anche inferiori alle corde appese.

Sempre per dare la disponibilità agli animali di tronchetti di legno, si può utilizzare un tubo

messo in verticale a circa 20 cm da terra con il tronchetto all'interno, libero di muoversi e che fuoriesce fino a terra: il suino può giocarci, spostarlo e morsicarlo, poi lo si può estrarre facilmente per la sostituzione quando è consumato.

## Il benessere degli animali nelle diverse fasi di vita del suino influisce sulla qualità del prodotto finale



Le tecniche d'allevamento, il trasferimento al macello nelle diverse fasi di carico, trasporto e scarico, e l'attesa pre-macellazione rappresentano per i suini una fonte di stress più o meno intensa, che può avere conseguenze negative sulla qualità della carne fresca e dei prodotti trasformati con possibili danni economici per l'intera filiera, consumatore compreso.

In generale, l'adattamento del suino a queste diverse situazioni può avvenire con grandi difficoltà o addirittura fallire; in entrambi i casi, il benessere viene compromesso. Tale situazione, non accettabile anche dal punto di vista etico, può avere gravi conseguenze economiche, quali mortalità,

perdita di peso, deprezzamento dei tagli e peggioramento della qualità della carne; per questo il controllo di tutto quello che avviene prima dell'abbattimento è molto importante per ridurre al minimo le conseguenze negative.

I parametri che vengono rilevati in azienda si riferiscono fondamentalmente a:

- sistemi di allevamento;
- strutture di stabulazione;
- quarantena ed isolamento;
- controllo ambientale;
- alimentazione;
- acqua di bevanda;
- igiene;
- sanità;
- comportamento animale;
- controllo di animali ed impianti;

- comportamento e formazione del personale addetto agli animali.

Durante il carico in allevamento vengono considerati:

- durata dell'operazione di carico;
- valutazione del percorso dal box al mezzo di trasporto (corsie interne ed esterne, rampe o passerelle di carico);
- valutazione del comportamento del personale che movimentava i suini e degli strumenti che utilizza;
- numero di animali che si cavalcano, scivolano o



cadono.

Durante il viaggio sul mezzo di trasporto vengono considerati:

- durata e lunghezza del viaggio;
- superficie disponibile per ciascun capo;
- presenza e numero di abbeveratoi;
- sistema di ventilazione

e raffreddamento ed altre caratteristiche del veicolo (presenza di contrassegno, illuminazione, condizioni pavimento e utilizzo di materiali da lettiera).

Durante lo scarico e l'attesa pre-macellazione vengono considerati:

- durata dell'operazione di scarico;
- durata dell'attesa pre-macellazione;
- valutazione del percorso dal mezzo di trasporto ai box della stalla di sosta;
- valutazione del percorso dalla stalla di sosta alla zona/gabbia di stordimento;
- comportamento del personale che movimentava i suini e degli strumenti che utilizza;
- numero degli animali che si cavalcano, scivolano o cadono durante lo scarico;
- valutazione della stalla di sosta e della zona di stordimento.



Il miglioramento delle condizioni di benessere dei suini nelle diverse fasi della loro vita influenza positivamente alcune caratteristiche qualitative della carne e, di conseguenza, il reddito degli allevatori e dei macellatori.



Iniziativa realizzata nell'ambito della Misura 1.1.1. b) lett. c) anno 2013 PSR 2007-2013 domanda n. 10348  
Reg. CE 1698/2005

**SUINMARCHE O.P.** Soc. Coop. Agricola p.a.  
Organizzazione dei produttori carni suine marchigiane Suinmarche  
Via Sant'Antonio da Padova, 4/c - 60035 Jesi (AN) - Codice Fiscale e P. IVA 02068350426  
Tel. 0731.56156 - Fax 0731.56186 - E-mail [info@suinmarche.com](mailto:info@suinmarche.com) - PEC [info@pec.suinmarche.com](mailto:info@pec.suinmarche.com)

## Nuove Regole della Formazione Obbligatoria per Utilizzatori, Distributori e Consulenti di Prodotti Fitosanitari

La Regione Marche con DGR 1312 del 24/11/2014 ha adottato le procedure previste nel DM 22/01/2014 per il rilascio dei certificati di abilitazione per l'utilizzo e la vendita dei prodotti fitosanitari, e per l'attività di consulente nell'ambito della difesa fitosanitaria (recepimento del P.A.N.).

**Dal 26/11/2015, gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, i distributori ed i consulenti, per esercitare la loro attività, debbono essere muniti di idoneo certificato rilasciato dalla Regione Marche o da altre Regioni o Province Autonome.**

La Direttiva 2009/128/CE definisce utilizzatore professionale la persona che utilizza i prodotti fitosanitari nell'ambito dell'attività professionale compresi gli operatori, i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo che in altri settori.

**Il certificato o abilitazione può essere rilasciato solo a coloro che abbiano compiuto i 18 anni di età, dopo la frequenza di un corso di formazione (corso base di primo rilascio) ed aver sostenuto una verifica finale di valutazione. Dal 26/11/2015, gli utilizzatori professionali, dovranno obbligatoriamente possedere il certificato di abilitazione per poter acquistare e/o utilizzare**

**prodotti fitosanitari di qualunque tipo a prescindere dalla loro classificazione tossicologica (attualmente il patentino è necessario solo per l'acquisto dei prodotti fitosanitari tossici e nocivi). Il certificato di abilitazione all'acquisto è personale ed ha una durata di 5 anni, trascorsi i quali si dovrà procedere al rinnovo (frequenza corso e superamento esame).**

I vecchi patentini rilasciati ai sensi del DPR 290/2001 resteranno validi fino alla loro scadenza. Sempre a decorrere dal 26/11/2015, il certificato di abilitazione alla vendita è indispensabile per la distribuzione sul mercato all'ingrosso e/o al dettaglio di tutti i prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori professionali. Il certificato può essere rilasciato solo ai soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 8 comma 2 del decreto legislativo n. 150/2012 (diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie). Il certificato o abilitazione viene rilasciato a seguito della frequenza di un corso di formazione (corso base di primo rilascio) ed aver sostenuto una verifica finale di valutazione. Il certificato di abilitazione alla vendita è personale ed ha una durata di 5 anni, trascorsi i quali si dovrà procedere al rinnovo (frequenza corso di aggiornamento). Vengono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate ai sensi del DPR 290/2001, per le quali a scadenza sarà possibile anche il rinnovo. Il patentino per la vendita vale anche come patentino per l'acquisto e l'utilizzo.

Per quanto riguarda la consulenza, il certificato di abilitazione è

obbligatorio per svolgere attività di consulente nell'ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica. Possono accedere ai corsi di formazione i soggetti in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie e/o forestali. Il patentino per la consulenza vale anche come patentino per la vendita, l'acquisto e l'utilizzo. Il certificato o abilitazione viene rilasciato a seguito della frequenza di un corso di formazione (corso base di primo rilascio) ed aver sostenuto una verifica finale di valutazione.

Il certificato di abilitazione all'acquisto è personale ed ha una durata di 5 anni, trascorsi i quali e potrà essere rinnovato a seguito della frequenza di un apposito corso di aggiornamento (corso di aggiornamento per il rinnovo).

I corsi per il primo rilascio avranno una durata di 20 ore per gli utilizzatori professionali, mentre per la vendita e l'attività di consulente la durata dovrà essere di 25 ore. Per i successivi rinnovi la durata dei corsi è fissata a 12 ore per tutte le fattispecie.

I soggetti che svolgono le docenze nell'ambito dei corsi, propedeutici al rilascio od al rinnovo delle abilitazioni, devono possedere adeguate competenze tecnico-professionali e, ad esclusione dei corsi finalizzati alla formazione dei consulenti, non devono avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta, a titolo oneroso, con strutture che distribuiscono sul mercato i prodotti fitosanitari, o con le società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari.

Gli ordini ed i collegi professionali del settore agrario, ancorché non

accreditati quali organismi di formazione, possono organizzare, per conto dei propri iscritti, previo inserimento dei propri corsi nel Catalogo dell'offerta formativa per lo sviluppo rurale del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche, le attività formative propedeutiche al rilascio e/o al rinnovo del certificato di abilitazione all'attività di consulente.

### Esenzioni

**Sono esenti dall'obbligo della frequenza dei corsi di formazione per gli utilizzatori, i soggetti con diploma quinquennale o laurea (anche triennale), nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie.**

**Questi hanno tuttavia l'obbligo di superare l'esame di abilitazione e la frequenza ai successivi corsi per il rinnovo.**

Per quanto riguarda invece **l'abilitazione all'attività di consulente** sono esentati dalla frequenza del corso per il primo rilascio e dal sostenimento dell'esame i seguenti soggetti:

- gli ispettori fitosanitari regionali ed i responsabili regionali per le attività formative inerenti il PAN – fitofarmaci;
- i docenti universitari che operano nell'ambito di insegnamenti riguardanti le

avversità delle piante e la difesa fitosanitaria;

- i ricercatori delle università e di altre strutture pubbliche di ricerca che operano nel settore delle avversità delle piante e della difesa fitosanitaria;
- i soggetti che, alla data del 26 novembre 2015, abbiano acquisito una documentata esperienza lavorativa di almeno 2 anni nel settore dell'assistenza tecnica o della consulenza nel settore della difesa fitosanitaria applicata alle produzioni integrata e biologica: esperienza di almeno 2 anni, maturata a partire dal 26 novembre 2009, realizzata nell'ambito delle attività di assistenza tecnica nel settore delle produzioni vegetali, ivi comprese le attività di coordinamento e/o di supporto alle stesse, promosse attraverso piani o misure riconosciute dall'Autorità regionale o provinciale come, ad esempio, Programmi operativi delle OP e AOP a valere sul Reg. (UE) n. 1308/2013 - OCM unica settore ortofrutticolo, servizi di consulenza prestati nell'ambito del Programma regionale di sviluppo rurale e attività di assistenza tecnica finanziate con la L.R. 28/98. Tali attività di assistenza tecnica devono essere inerenti alla difesa in produzione integrata e/o alle pratiche dell'agricoltura biologica. E' richiesta inoltre l'attestazione di frequenza ad attività formative in materia di salute e sicurezza nei

luoghi di lavoro;

- gli aspiranti consulenti in possesso dei titoli di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012 che, alla data del 26 novembre 2015, dimostrino di avere frequentato un corso di formazione, con valutazione finale positiva, riconosciuto dall'autorità regionale o provinciale competente e che rispetti i contenuti minimi di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 150/2012;
- dipendenti tecnici ASSAM Servizio Fitosanitario Regionale e agrometeo, con esperienza almeno biennale;
- personale dipendente Regione Marche, con esperienza almeno biennale, che ha operato i controlli ufficiali in attività di AT/consulenza/vigilanza in materia di difesa integrata e/o biologica;
- dipendenti privati e libero professionisti, con esperienza almeno biennale, che dimostrino di aver espletato attività di AT/consulenza in materia di difesa integrata (PSR 2000-2006 misure F1 e F2; PSR 2007-2013 Patto d'area e QM, Misure agricoltura biologica);
- tecnici di organizzazioni di produttori ortofrutticole riconosciute dalla Regione Marche ai sensi del Reg. CE 543/2013 o antecedenti, con esperienza almeno biennale, che abbiano effettuato attività di AT/consulenza in materia di difesa integrata e/o biologica.

La DGR 1312/2014 prevede anche un sistema sanzionatorio in base al quale le abilitazioni possono essere revocate o sospese dall'autorità competente secondo quanto riportato nella tabella sottostante:

SOGGETTO	SOSPENSIONE	DURATA
UTILIZZATORE PROFESSIONALE	Utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura.	12 mesi
	Non rispetto delle indicazioni riportate in etichetta relativamente alle prescrizioni per la tutela della salute o dell'ambiente	6 mesi
	Utilizzo non corretto del prodotto fitosanitario nella fase di distribuzione con il rischio di fenomeni di deriva	4 mesi
DISTRIBUTORE	Non corretta conservazione e manipolazione dei prodotti fitosanitari che comportino un rischio per la salute o per l'ambiente	3 mesi
	Non fornire informazioni o fornire informazioni insufficienti sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego	3 mesi
CONSULENTE	Vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti destinati ad uso professionale	6 mesi
	Fornire informazioni non corrette sull'impiego dei prodotti fitosanitari e/o sull'applicazione delle tecniche di integrata e biologica	6 mesi

REVOCA	
<b>UTILIZZATORE PROFESSIONALE</b>	Utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura che determina un superamento del LMR armonizzato.
	Reiterazione nell'utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura
	Utilizzo di prodotti fitosanitari illegali o revocati
	Reiterazione del mancato rispetto delle indicazioni riportate in etichetta relativamente alle prescrizioni per la tutela della salute o dell'ambiente
	Reiterazione del non corretto utilizzo del prodotto fitosanitario in fase di distribuzione, con conseguente contaminazione di abitazioni o di corsi idrici superficiali dovuta a fenomeni di deriva
<b>DISTRIBUTORE</b>	Non corretta conservazione e la manipolazione dei prodotti fitosanitari che arrechino gravi danni alla salute o all'ambiente
	Vendita di prodotti fitosanitari revocati, non autorizzati o illegali
	Reiterazione nel non fornire informazioni o fornire informazioni insufficienti sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego
<b>CONSULENTE</b>	Reiterazione nella vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti destinati ad uso professionale
	Reiterazione nel fornire informazioni non corrette sull'impiego dei prodotti fitosanitari e/o sull'applicazione delle tecniche di difesa integrata e biologica
Consigliare prodotti fitosanitari non autorizzati, illegali o revocati	

Nelle more della piena operatività del sistema, prevista per il 01/03/2015, al fine di garantire la continuità dell'attività certificatoria per l'acquisto, l'utilizzazione e la vendita dei prodotti fitosanitari, si proseguirà con il sistema previgente.

Per maggiori approfondimenti sull'argomento rivolgersi agli Uffici della Confagricoltura Ancona oppure visualizzare il sito web: <http://www.meteo.marche.it/news/seminario2014/zannotti.pdf>

## REGISTRO TRATTAMENTI

Il Decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 ha introdotto una serie di modifiche nella gestione del Registro dei Trattamenti, obbligatorio dal 2001 (dpr 290 del 23 aprile 2001).

Il registro dei trattamenti deve riportare:

i dati anagrafici dell'azienda;

- la denominazione della coltura trattata e l'estensione in ettari;
- il prodotto utilizzato, la quantità impiegata espressa in chilogrammi o litri;
- l'avversità per cui è stato effettuato il trattamento.

Tutti i trattamenti effettuati in azienda con i prodotti fitosanitari (classificati e non classificati) devono essere annotati entro il periodo di raccolta o al massimo entro 30 giorni dall'esecuzione del trattamento stesso.

Il registro dei trattamenti va compilato anche quando il trattamento è effettuato per la difesa dei prodotti immagazzinati.

La compilazione del registro spetta al titolare dell'azienda, ma può anche essere compilato dall'utilizzatore dei prodotti fitosanitari, (il titolare deve comunque sottoscriverlo al termine dell'anno solare), dai Centri di assistenza agricola (Caa) previa notifica alla Asl di competenza o da altri soggetti appositamente delegati (in forma scritta) dal titolare. Nel caso che il trattamento venga effettuato dal contoterzista lo stesso dovrà rilasciare apposito modulo, oppure in alternativa annotare l'operazione direttamente nel registro dell'azienda controfirmando l'annotazione.

Si ritiene utile sottolineare alcuni aspetti particolarmente rilevanti per la corretta tenuta del registro:

- il registro dei trattamenti va conservato in azienda insieme con le fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari e con copia dei moduli di acquisto dei prodotti con classificazione molto tossico, tossico e nocivo, per 3 anni;
- il registro dei trattamenti può essere costituito da un unico modulo aziendale che riporta in ordine cronologico l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle varie colture, oppure da una serie di moduli uno per ogni singola coltura;

- non è più obbligatoria l'annotazione delle date di semina, trapianto, inizio fioritura e raccolta;

- il registro dei trattamenti deve essere compilato anche per gli impieghi effettuati in ambito extra agricolo;

- la taratura delle macchine irroratrici deve essere eseguita periodicamente (almeno 1 volta ogni anno) dall'utilizzatore professionale con lo scopo di adattare l'attrezzatura alle specifiche realtà colturali aziendali e di definire il corretto volume di miscela da distribuire; i dati della regolazione devono essere allegati al registro dei trattamenti o annotati sul registro stesso, con riferimento alle attrezzature impiegate, la data di esecuzione della regolazione e i volumi di irrorazione utilizzati per le principali tipologie colturali.

- sono esentati dalla compilazione del registro solo i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari in orti e giardini familiari destinati esclusivamente all'autoconsumo;

- per coloro che non adempiono agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti è prevista una sanzione da 500 a 1.500 euro. In caso di reiterazione della violazione è prevista la sospensione da 1 a 6 mesi o la revoca del patentino.

*Maggiori informazioni presso gli Uffici della Confagricoltura Ancona Servizi srl*

# Energie Rinnovabili: Rimodulazione volontaria ulteriori elementi di valutazione e possibilità di aderire al ricorso coordinato dal Consorzio italiano Biogas (CIB).

In seguito al decreto 6 novembre 2014 che dà attuazione alle disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 3, del DL 145/2013 in materia di rimodulazione, subbase volontaria, degli incentivi alla produzione elettrica da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico (vedi Notizia del 21/11/14 "Energie rinnovabili: pubblicazione DM rimodulazione volontaria per fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico"), si ritiene utile fornire ulteriori elementi circa l'impatto della norma, in particolare, sugli impianti a biomasse e biogas al fine di accompagnare le aziende agricole produttrici di energia nella scelta da effettuarsi entro il

17 febbraio 2015.

La rimodulazione volontaria, come già specificato, è diretta ai titolari di impianti esistenti, beneficiari di Certificati Verdi o Tariffe onnicomprensive (Dm 18 dicembre 2008), mentre risultano esclusi:

- gli impianti a fonti rinnovabili (diversi da biomasse e biogas fino a 1 MW) per i quali il periodo di diritto agli incentivi termina entro il 31 dicembre 2014;
- gli impianti biomasse e biogas di potenza non superiore a 1 MW, per i quali il periodo di diritto agli incentivi termina entro il 31 dicembre 2016;
- gli impianti a fonti

rinnovabili regolati dal DM 6 luglio 2012 (decreto incentivi FER elettriche diverse dal fotovoltaico applicato a decorrere dal 1° gennaio 2013) ad eccezione di quelli incentivati ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto ai quali - pur entrando in esercizio nei primi mesi del 2013 - sono stati concessi gli incentivi del sistema previgente (DM 18 dicembre 2008);

- gli impianti a fonti rinnovabili che ancora godono del CIP6 (fonti assimilate).

Nel caso delle biomasse e biogas, l'adesione alla rimodulazione, a fronte di un incremento di sette anni del periodo di diritto dell'incentivo, da 15 a 22 anni, comporta una riduzione dell'incentivo di circa il 20-30% a seconda della durata del periodo residuo.

Inoltre da diritto alla possibilità di accedere ad ulteriori strumenti incentivanti previsti dalla normativa vigente per i seguenti interventi:

- a) interventi di potenziamento, in relazione alla maggiore produzione derivante dall'intervento di potenziamento, determinata con le modalità previste dal pertinente



provvedimento di disciplina dell'ulteriore incentivo;  
 b) interventi di integrale ricostruzione, effettuati a partire dal quinto anno successivo al termine del periodo residuo di diritto di godimento all'incentivo originario; in tal caso, l'eventuale nuovo incentivo sostituisce il preesistente incentivo rimodulato;  
 c) limitatamente agli impianti a biomasse di potenza non superiore a 1 MW, interventi di rifacimento totale, effettuati a partire dal quinto anno successivo al termine del periodo residuo di diritto di godimento all'incentivo originario; in tal caso, l'eventuale nuovo incentivo sostituisce il preesistente incentivo rimodulato.

Le modalità di richiesta dell'opzione di rimodulazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del DM 6 novembre 2014, sono state pubblicate dal GSE il 19 dicembre 2014. La comunicazione della richiesta di adesione all'opzione di rimodulazione deve essere inoltrata al GSE tramite l'invio di una e-mail all'indirizzo [spalmaincentiviTO-CV@cc.gse.it](mailto:spalmaincentiviTO-CV@cc.gse.it), allegando il format di richiesta di rimodulazione (pubblicato nel sito del GSE) e un documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante.

**Gli impianti che non aderiranno alla rimodulazione, continueranno a godere del regime incentivante oggi spettante per il periodo di diritto residuo, ma non potranno accedere ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso il ritiro dedicato e lo scambio sul posto, nei dieci anni successivi.** A tal fine il decreto 6

novembre 2014 stabilisce che il GSE provveda all'identificazione e localizzazione geografica dei siti sui quali sono ubicati i suddetti impianti.

Sostanzialmente dunque la legge non modifica le condizioni contrattuali definite nelle convenzioni del GSE (valore dell'incentivo, durata del periodo di erogazione, modalità di erogazione dell'incentivo, ecc.), come invece avviene nella rimodulazione obbligatoria degli incentivi che ha recentemente interessato gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kW, ma stabilisce una limitazione per il futuro che si sostanzia nell'impossibilità di usufruire, nei dieci anni successivi la conclusione del periodo di incentivazione, di accedere ad ulteriori strumenti di incentivazione inclusi il ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica.

In merito a questi ultimi due strumenti di incentivazione va comunque sottolineato che non hanno particolare rilevanza nel caso degli impianti a biogas e biomasse (potenza superiore a 200 kW, equiparazione dei PMG ai prezzi zonali orari, ecc.).

Rimane comunque la considerazione generale che il DM preclude ai produttori, nell'ambito di un sistema di adesione volontaria alla rimodulazione, la possibilità di accedere ad ulteriori forme di incentivazione quali il potenziamento, il rifacimento totale, ecc.

Fermo restando che per il futuro

rimane la possibilità per gli impianti a biogas di convertire la produzione elettrica a biometano e di usufruire dunque degli incentivi introdotti dal DM 5 dicembre 2013.

In relazione a quanto specificato, le condizioni previste per l'adesione alla rimodulazione volontaria sono eccessivamente penalizzanti per le aziende agricole titolari di impianti, per cui, in via generale, non sussistono i presupposti per aderirvi.

Dal punto di vista giuridico, occorre peraltro sottolineare, che sebbene l'impostazione del provvedimento preveda un'adesione a carattere volontario e non modifichi le convenzioni con il GSE, introduce ancora una volta in via retroattiva alcuni limiti allo sviluppo futuro delle iniziative imprenditoriali.

Per tali motivi, si è deciso congiuntamente al Consorzio italiano biogas, ente aderente a Confagricoltura, di attivare comunque uno specifico ricorso contro il Decreto 6 novembre 2014, dando mandato ad un importante Studio Legale.

Pertanto le imprese che intendono presentare ricorso contro il DM 6 novembre 2014 possono rivolgersi al CIB ai seguenti numeri di telefono 03714662683 - 03714662632 o inviare una mail a:

[legale@consorziobiogas.it](mailto:legale@consorziobiogas.it).  
 Si pregano quanti interessati di prendere contatto con gli uffici dell'Unione Provinciale Agricoltori di Ancona.

# MANODOPERA AGRICOLA

## Regole per assumere personale dipendente



- 1- Aver adempiuto preventivamente agli obblighi in materia di sicurezza, formazione e prevenzione nei luoghi di lavoro, sorveglianza sanitaria, visite mediche.
- 2- Essere in regola in materia di privacy.
- 3- Essere in possesso del registro infortuni vidimato regolarmente dalla A.S.U.R di competenza.
- 4- Informare il dipendente, per iscritto (lettera di assunzione), sulle norme regolamentari ed economiche che regolano il contratto di lavoro agricolo.
- 5- Assicurarsi che la propria azienda abbia effettuato la denuncia aziendale per procedere all'assunzione della manodopera agricola e/o abbia

inoltrato la documentazione necessaria per ottenere il corretto inquadramento INPS per l'avvio dei rapporti di impiego.

- 6- Inviare la comunicazione unificata UNILAV di assunzione, tramite il sistema COMARCHE, l'inizio del rapporto lavorativo. Tale adempimento deve essere effettuato almeno il giorno precedente la data di assunzione e copia dell'UNILAV deve essere sottoscritta e ricevuta dal dipendente prima dell'inizio dell'attività lavorativa. Per gli impiegati dare comunicazione dell'avvenuta assunzione entro 15 giorni all'ENPAIA.
- 7- Elaborare e stampare il Libro Unico del Lavoro entro la fine del mese successivo a quello di competenza.
- 8- Far sottoscrivere il Libro unico del lavoro al dipendente ogni mese, in occasione del pagamento della retribuzione.
- 9- Comunicare all'INPS le giornate lavorate e le retribuzioni percepite: trimestralmente per gli operai agricoli, mensilmente per gli impiegati.
- 10- C o m u n i c a r e

trimestralmente alla Cassa extra Legem (CILA per la Provincia di Ancona) le giornate lavorate solo degli operai agricoli

- 11- Per rapporti di lavoro a tempo indeterminato o per i contratti a tempo determinato, in caso di modifiche al termine inizialmente comunicato, trasmettere telematicamente entro 5 giorni la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro tramite il sistema COMARCHE.
- 12- Per i dipendenti extracomunitari assicurarsi che gli stessi al momento dell'assunzione siano in possesso di documento valido di permesso di soggiorno.

*Per più approfondite informazioni e per valutazione di casi specifici, le aziende agricole interessate potranno rivolgersi agli uffici provinciali e periferici della Confagricoltura Ancona Servizi Srl ai seguenti recapiti:*  
 Jesi – Viale Trieste n.30  
 Tel. 0731/56555  
 Fax 0731/56699  
 Email: [paghe@pec.anconaconfagricoltura.it](mailto:paghe@pec.anconaconfagricoltura.it)

*sicurezza sul lavoro*

## Sicurezza sui luoghi di lavoro: MEMENTO

Si ricorda che **in caso di ingresso in azienda di nuovo personale** (es: tirocini formativi in Garanzia Giovani - Legge Regionale n. 7/2013) **ed indipendentemente dalla tipologia contrattuale** (es: socio lavoratore, associato

in partecipazione, tirocinante, volontario, personale con contratto co.co.pro., a chiamata, voucher ecc...), **il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire al medesimo, idonea formazione sulla sicurezza nei luoghi di**

**lavoro** secondo le previsioni del D. Lgs. 81/2008. Altresì, se la mansione lavorativa lo prevedere, il datore di lavoro dovrà garantire al lavoratore, anche idonea sorveglianza sanitaria, in relazione ai rischi cui risulta essere esposto.